DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

# Art. 14

## Fondo ordinario per i comuni

A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Versione in vigore dal 2 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale |
| Estremi | Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 |
| Titolo | III — Risorse trasferite dallo stato per il finanziamento dei bilanci |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti-1989/art-14-fondo-ordinario-per-i-comuni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it